

**TAR Sicilia (sede di Catania), 10 ottobre 2023, n. 2952: AIA – prescrizioni integrative – necessità di nuovo procedimento – autorizzazione unica ex art. 208 DLgs 152/06**

La pronuncia in commento chiarisce che eventuali nuove prescrizioni riferite ad un'autorizzazione unica ambientale (AIA) già rilasciata, possano essere adottate dalle Autorità competenti esclusivamente nella sede a ciò deputata, ossia all'interno di un nuovo procedimento autorizzatorio e, più precisamente, nell'ambito della relativa conferenza di servizi (art. 29 bis e ss. d. lgs. n. 152/2006). Sono conseguentemente illegittime eventuali prescrizioni adottate *ex post* al di fuori del procedimento, quali ad esempio quelle adottate dall'A.R.P.A. in sede di approvazione del Piano di Monitoraggio dell'A.I.A.. Dunque, per il rilascio di un titolo autorizzatorio di contenuto diverso rispetto a quello già assentito risulta indispensabile l'utilizzo del modulo procedimentale contemplato per il rilascio dell'autorizzazione originaria.

Si specifica che per lo specifico caso di impianti di rifiuti non assoggettati ad A.I.A., la sede deputata per l'inserimento di prescrizioni integrative è la conferenza dei servizi di cui all'art. 208, terzo comma, d. lgs. n. 152/2006.

**Link:** [https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar\\_ct&nrg=202300175&nomeFile=202302952\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202300175&nomeFile=202302952_01.html&subDir=Provvedimenti)